

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 18/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato due contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario in data 17/09/2014.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento del primo contratto con decorrenza dal 30/11/2014, in corrispondenza della rata n. 54 di 120, mentre il secondo è stato estinto in data 30/11/2018.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 4/11/2019, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste in relazione all'estinzione di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (contratto n. ***601 e contratto n. ***673), domandando la restituzione di complessivi 4.142,20 euro.

Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***601, parte ricorrente domanda la restituzione di 3.023,27 euro, oltre 228,11 euro a titolo di commissione di estinzione (che si assume indebitamente applicata):

Con riferimento al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. ***673, parte ricorrente domanda la restituzione di 676,185 euro oltre 125,56 euro a titolo di commissione di estinzione (che si assume indebitamente applicata):



Parte ricorrente chiede il pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute, calcolati dalla data del reclamo sino al dì del saldo e il rimborso di euro 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

In relazione al contratto n. ***673, l'intermediario afferma di aver corrisposto alla parte ricorrente in sede di conteggio estintivo *«la somma complessiva di € 578,18 a titolo di ratei non maturati»*.

In relazione al contratto n. ***601, l'intermediario afferma di aver corrisposto alla parte ricorrente in sede di conteggio estintivo *«la somma complessiva di € 359,19 a titolo di ratei non maturati»*.

Allega di aver offerto a parte ricorrente, in parziale accoglimento del reclamo, la somma di 1.335,17 euro con riferimento al contratto n. ***601; tuttavia, l'offerta non è stata accettata.

Eccepisce l'infondatezza della richiesta di retrocessione dei costi di attivazione non maturati con riferimento al contratto n. ***673, in quanto percepiti *up front* a copertura delle prestazioni relativi all'attivazione del prestito.

Eccepisce l'infondatezza anche della domanda di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione e bancarie: all'atto del conteggio estintivo è stata retroceduta la quota non maturata di tali voci commissionali, rispettivamente nella di 124,56, quanto al contratto n. ***673, e 359,19 euro quanto al contratto n. ***601), calcolata in conformità ai principi contabili internazionali IFRS/IAS che impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie, e nello specifico dei crediti verso la clientela, secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39). Ribadisce la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di 1.335,17 euro, con riferimento al contratto n. ***601.

Rispetto alle commissioni di intermediazione eccepisce che esse sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito conformemente all'incarico conferito dal ricorrente (che produce in atti).

In relazione al rimborso dei costi di assicurazione sostenuti con riferimento al contratto n. ***601 deduce che già a seguito della ricezione del reclamo ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso alla compagnia di assicurazioni, *«la quale ha comunicato di aver già rimborsato al cliente l'importo della somma spettante a titolo di premio vita per € 813,80»*. Eccepisce inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, riportandosi ad alcuni precedenti di merito.

Rileva, inoltre, che secondo l'orientamento dell'Arbitro il rimborso alla stregua di criteri diversi dal criterio proporzionale lineare – e, segnatamente, la quantificazione del rateo non maturato del premio secondo criteri attuariali – è legittimo se il cliente sia stato messo in condizione *ex ante* di conoscere detti criteri, come del resto avvenuto nel caso di specie

Con riferimento alle commissioni di estinzione, allega che dette commissioni sono state



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

applicare in ossequio a quanto disposto dall'art. 125-sexies del T.U.B., comma 2.

Deduce la natura *up-front* delle attività remunerate dalle «*Spese di istruttoria*».

Eccepisce l'infondatezza della domanda di rifusione delle spese legali, in ossequio al consolidato orientamento dell'Arbitro.

Conclude, in via principale, per il rigetto del ricorso; in via subordinata, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente; in ulteriore subordinata chiede di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente.

La resistente si è dichiarata disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di 1.335,17 euro.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso e merita accoglimento.

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
3. Questo Collegio:
4. -letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);
5. -letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525;

RITIENE

6. che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:
7. 1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il



pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

8. 2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.
9. 3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
- 10.4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 11.5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.
12. Ciò premesso, il Collegio, nel caso di specie ritiene di dover disporre il rimborso secondo il metodo pro quota delle richieste formulate dal ricorrente sulla base delle indicazioni che il Collegio di Roma ha fornito nella riunione del 16.1.2020, tenuto conto anche della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 1717/2020).

Il risultato è sintetizzato nelle sottoelencate tabelle, divise per i due contratti:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	54	rate residue	66	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese di istruttoria</i>				300,00	165,00	0,00	165,00
<i>commissioni bancarie (al netto spese di istruttoria)</i>				2.062,48	1.134,36	359,19	775,17
<i>oneri di intermediazione (intermediario del credito)</i>				1.321,20	726,66	0,00	726,66
<i>oneri assicurativi</i>				2.466,24	1.356,43	0,00	1.356,43
Totale							3.023,27
rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>spese di istruttoria</i>				350,00	210,00	0,00	210,00
<i>commissioni di attivazione</i>				1.533,00	919,80	453,62	466,18
<i>commissioni di gestione</i>				207,60	124,56	124,56	0,00
Totale							676,18

13. L'importo risultante dai prospetti che precedono **coincide** con quanto richiesto dalla ricorrente

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.699,45 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA